

COMUNE DI GENOVA Gruppo Consiliare Federazione della Sinistra

Genova, 21/01/14 Prot. RS/2014/24

Al Sindaco

Interrogazione a risposta scritta

Interrogazione a Risposta Scritta in merito a variante al progetto per la riconversione ad uso produttivo-commerciale dell'ex stabilimento Italcementi e correlate opere di urbanizzazione, in località Ponte Carrega in Val Bisagno.

Progetto S.U. 174/2013 presentato nella seduta istruttoria di C.d.S.del 14/11/2013

Con riferimento alla precedente interrogazione del 31/01/2013, Prot. RS/2013/26 Con riferimento alla risposta scritta del 12/02/2013 Prot. N° 52730.

Il sottoscritto consigliere,

Premesso

che la Coopsette Soc. coop ha presentato in data 21/06/2013 una variante in corso d'opera al progetto di riconversione dell'area ex Italcementi (Progetto S.U. n.270/2010 approvato con Permesso di Costruire n. 559/2012) rubricata al n.4165/2013 (S.U. 174/2013) consistente in:

- · ampliamento della rotatoria su Via Lungo Bisagno Dalmazia da 18 a 21 m di diametro con conseguente modifica del limitrofo parcheggio pubblico e del suo accesso;
- realizzazione di parcheggio in struttura a copertura dello spazio antistante l'accesso al fabbricato, quasi raddoppiando la superficie di quello a raso previsto nel progetto originario (circa 6.600 mq di cui 2.861 mq. destinati a parcheggio privato di uso pubblico e mq. 3.739 quale standard per la Grande Superficie di Vendita) mediante la costruzione di un impalcato a quota + 5.00-5.50, rispetto alle quote di sistemazione previste dal progetto originario, che consente l'aumento di superficie destinata a parcheggio privato del complesso edilizio pari a mq. 4.478 oltre a mq. 325 ancora destinati alla G.S.V. per un totale di mq. 4.803;
- · realizzazione di un nuovo asse viario che da Via Fratelli Chiarella si sviluppa in aderenza a Via Gambaro di Montesignano, affiancando e sovrastando la stessa via, in parte anche con struttura tipo viadotto, per consentire l'accesso oltre che al nuovo piano a parcheggio anche al piano primo dell'edificio, con arrivo nei piazzali sul fianco nord dove è previsto il carico e scarico merci di alcune delle previste attività commerciali (Medie Strutture di Vendita);
- modifiche alla viabilità sul retro dell'edificio per aumentare la superficie di parcamento del piazzale e previsione di copertura dello stesso con pensiline;

· modifiche planivolumetriche al fabbricato con riduzione dell'altezza di circa tre metri, peraltro compensata dall'inserimento di pensiline a supporto degli impianti fotovoltaici in copertura dove già è prevista la sistemazione a parcheggio.

Tenuto conto che il progetto originario in variante al P.U.C. è stato approvato anche a seguito di ottemperamento delle condizioni imposte da <u>Regione Liguria</u> e da <u>Provincia di Genova.</u> In particolare la Regione Liguria, con Decreto n. 1835 del 28/06/11 ha stabilito che il progetto di riconversione delle aree ex Italcementi non dovesse essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a condizione che fossero ottemperate due chiare <u>prescrizioni</u>, funzionali a migliorare il bilancio ambientale complessivo della trasformazione prevista, di seguito riportate:

- · massimizzare l'utilizzo delle superfici disponibili mediante collocazione di solare termico e fotovoltaico, anche con riferimento alle aree a parcheggio precedendo altresì per quanto possibile l'uso di ulteriori fonti energetiche rinnovabili;
- · massimizzare la quota di superficie drenante rispetto al progetto presentato mediante incremento delle aree a verde e utilizzo di pavimentazioni permeabili ove possibile in quanto non in conflitto con gli usi previsti.

La **Regione Liguria**, nella relazione istruttoria n. 467 del 27/06/11 riguardante la Procedura di Screening, per quanto riguarda gli <u>aspetti idraulici</u> ha demandato alla Provincia di Genova, competente in materia, la valutazione del progetto di sistemazione da assoggettare al parere del Comitato Tecnico.

Per quanto riguarda, invece, il <u>Bilancio delle terre</u>, ha rilevato come non emergesse chiaramente dal progetto la motivazione della prevista sopraelevazione del piano di campagna, se per motivi di messa in sicurezza idraulica, di bonifica o di smaltimento in sito dei residui di demolizione. A tale proposito dalla stessa relazione istruttoria si evince che il progetto, riguardo alla produzione di rifiuti, tenuto conto delle volumetrie esistenti ed applicando gli usuali coefficienti di riduzione, avrebbe generato detriti di demolizione nella misura di mc. 82.000 di cui, verificati i requisiti di compatibilità ambientale, circa mc. 75.000 avrebbero potuto essere utilizzati in sito per opere di sistemazione ambientale, avviando a smaltimento i restanti. Inoltre, ulteriori 3000 mc. di detriti derivanti dall'asfalto avrebbero potuto essere avviati a recupero o smaltiti a seconda delle condizioni. Veniva altresì rilevato come le movimentazioni di terreno, al di fuori delle attività di bonifica, avrebbero prodotto un esubero di circa 500 mc. eventualmente da avviare a recupero.

Riguardo alla <u>bonifica delle terre</u>, per la quale il progetto iniziale non forniva elementi chiarificatori, a seguito di idonea integrazione con quello di bonifica, nel quale si chiariva la necessità di sopraelevazione delle quote di imposta degli edifici per motivi di tipo idraulico e di raccordo con la viabilità esistente, veniva rilevato che gran parte del materiale necessario per i rinterri sarebbe derivato dal riutilizzo dei detriti di demolizione suddetti (75.000 mc), attivando specifica procedura autorizzativa presso la Provincia di Genova, <u>approvvigionando all'esterno</u> una restante parte stimata in 30.000 mc.

Riguardo inoltre alla fase di <u>cantiere</u>, inizialmente del tutto trascurata come riportato nella medesima relazione, veniva rilevato che le attività di frantumazione sarebbero state realizzate al chiuso, utilizzando i corpi di fabbrica via via disponibili e posizionando il trituratore mobile nella parte più a monte, alla massima distanza dagli insediamenti abitativi.

In merito alla <u>movimentazione veicolare</u> portata dal nuovo insediamento ed alle opere previste per adeguare il sistema viario (rotatorie) si rileva che l'arteria principale, Via Lungo Bisagno Dalmazia, allo stato attuale sarebbe stentatamente in grado di assorbire la mobilità indotta dal nuovo insediamento, circa 1000/1200 veicoli al giorno con una concentrazione pari a c.a. 100/ora e che gli interventi previsti, intesi a riequilibrare la situazione di episodica congestione della viabilità, può portare ad un aumento del livello di servizio e capacità anche del 30%.

La **Provincia di Genova** con Atto n. 2416 del 26/4/12 ha autorizzato, ai fini della tutela del <u>vincolo idrogeologico</u>, l'intervento con <u>condizioni</u> fra cui che i movimenti di terra fossero limitati a quelli progettualmente indicati e comunque contenuti allo stretto necessario, che fossero adottati tutti i possibili accorgimenti per l'ottimale regimazione delle acque superficiali e profonde, sia in corso d'opera che a lavori eseguiti, nonché per l'esecuzione degli scavi e dei riempimenti, presentando, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, una relazione che prevedesse un <u>piano di controllo per la verifica dell'efficacia degli interventi messi in atto per garantire la stabilità d'insieme opera-versante, documentando altresì alla fine dei lavori la corretta esecuzione degli interventi con particolare riguardo alla salvaguardia idrogeologica e l'adempimento delle prescrizioni impartite, anche corredata da documentazione fotografica.</u>

Successivamente con nota del 21.06.12 prot. 80990, la Provincia stessa, in merito al progetto di sistemazione idraulica del Rio Mermi, compreso fra le opere di urbanizzazione, ha verificato la tipologia degli interventi previsti per la messa in sicurezza del tratto terminale del corso d'acqua, dall'inizio della proprietà Coopsette allo sbocco nel Torrente Bisagno, esprimendo parere favorevole a condizione che, precedentemente all'avvio dei lavori di realizzazione del complesso edilizio, dovessero essere iniziati i lavori di sistemazione idraulica del Rio Mermi, come da progetto approvato e che il rilascio dell'agibilità fosse vincolato all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del verbale di collaudo attestante il completamento delle opere idrauliche. Nello stesso parere la Provincia imponeva di adottare le misure di protezione civile necessarie per garantire sia il non aggravio delle condizioni di deflusso delle portate di piena sia le condizioni di sicurezza del cantiere stesso, predisponendo accorgimenti atti a evitare il verificarsi di danni in caso di eventi alluvionali, poiché gli stessi, come precisato da specifica normativa, non possono essere risarciti da Enti Pubblici.

Considerato inoltre che

A seguito delle prescrizioni della Regione Liguria il **progetto originario** (antecedente alla Variante oggetto dell'interrogazione) è stato **adeguato incrementando le superfici permeabili**, inizialmente pari a una superficie di mq. 7750 circa, mediante l'utilizzo di pavimentazioni drenanti previste in corrispondenza delle aree destinate al parcheggio degli autoveicoli, portando la superficie permeabile sino a mq. 13654 (terreno naturale: mq. 6200 cui sommare la pavimentazione drenante, già calcolata in percentuale con un valore equivalente a quella permeabile, trattandosi nella fattispecie di impiego di elementi autobloccanti su letto di sabbia: mq. 10649x70% = mq 7454).

Riguardo alla richiesta energetica è stato invece previsto di coprire gli stalli di sosta in copertura dell'edificio con strutture metalliche a supporto di pannelli fotovoltaici, oltre a installare 12 collettori solari.

Il Comune di Genova, nella relazione urbanistica allegata alla Variante ai sensi dell'art. 44 della L.R. 36/97 ha descritto il progetto come ambientalmente compatibile "essendo previsto un manufatto pluripiano che si sviluppa parallelamente all'andamento della valletta.... pressoché integralmente contornato da aree di ampie dimensioni, sistemate a verde e parcheggi o piazzali per la movimentazione e sosta dei mezzi operativi, con un sistema viario tutto previsto alle spalle dell'edificio in modo da nasconderlo ai principali punti di vista e lasciando libero il fronte principale del fabbricato prospiciente il rio e la collina, in conformità con le previsioni pianificatorie intese ad attuare una trasformazione dell'area mediante un intervento articolato in ragione delle caratteristiche morfologiche del terreno", ponendo il vincolo della compatibilità effettiva con gli insediamenti residenziali esistenti.

Ritenuto che

Tale variante risulti in contrasto con le prescrizioni Regionali e Provinciali che hanno permesso il superamento della procedura di VIA e le approvazioni della Civica Amminsitrazione

il verde di proprietà privata rientri nei parametri individuati dal PUC come indispensabili e necessari per garantire le funzioni di controllo ambientale che sono anche scientificamente riconosciute, quali la mitigazione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, la difesa del suolo, il sostegno alla biodiversità e il miglioramento dell'estetica ed immagine della città;

vada mantenuta la pavimentazione drenante prevista per il parcheggio, senza realizzare impalcato e nuova strada in linea con la condizione posta dalla Regione Liguria nel Decreto R.L. 1835/11 (condizione punto 1 lettera b) in recepimento del parere del Servizio Tutela del Paesaggio della Regione stessa, espresso in merito al progetto originario che, pur non essendo soggetto a vincoli paesaggistici, ha suggerimento di "prestare particolare attenzione al rapporto tra le nuove attività e le abitazioni poste in adiacenza cercando di attuare al massimo le eventuali interferenze anche mediante il mantenimento e/o l'implementazione delle aree a verde";

la realizzazione di una nuova strada paesaggisticamente e strutturalmente impattante col contesto, comporti il restringimento del tratto iniziale di Via F.lli Chiarella, a doppio senso di marcia, anziché l'allargamento previsto, vanificando il miglioramento del transito anche pedonale in una strada già oggi molto problematica dal punto di vista della viabilità e della sicurezza;

sottrarre Superficie Agibile al fabbricato per realizzare l'impalcato rimetta in gioco le valutazioni della fase istruttoria del progetto originario (S.U.270/2010), che hanno portato a rafforzare la sussistenza di un interesse generale a supporto delle motivazioni per approvare una variante sostanziale al P.U.C. (cfr. Relazione Istruttoria dello Sportello Unico delle Imprese del 8.7.2011), considerato che la Società proponente aveva chiesto e ottenuto "una maggiore potenzialità edificatoria del lotto al fine di soddisfare le richieste del mercato e poter dare favorevole risposta ad aziende e artigiani che intendono insediarsi nel nuovo complesso" (incremento di circa 10.000 mq. di superficie agibile della parte produttiva mediante completamento dell'ultimo piano del fabbricato del quale la soluzione progettuale originaria prevedeva solo la parziale realizzazione), unitamente al correlato incremento della dotazione di parcheggi di pertinenza, e che a fronte di questa maggiore potenzialità la Società si è assunta l'onere della messa in sicurezza dell'asta terminale del Rio Mermi;

l'ampliamento della rotatoria su Via Lungo Bisagno Dalmazia, non funzionale al progetto, ma attuato al fine di supportare un ulteriore intervento di grandi dimensioni nella vallata (riconversione officine Guglielmetti), come reso noto in sede di pubbliche assemblee ad opera della Soc. Talea S.p.A. e COOP Liguria, aumenti il contrasto col Ponte Carrega, ponte più antico sopravvissuto in Val Bisogno e dichiarato monumento storico, vincolato dalla Soprintendenza con Decreto n. 27/13 del 19 aprile 2013, ancor più considerato che nella rotatoria è prevista l'installazione di una grande insegna pubblicitaria Totem della Bricoman.

Interroga le S.V. e chiede:

di argomentare le motivazioni per cui la variante non tiene conto delle indicazioni prescritte dal Decreto R.L. n. 1835 del 28/06/2012 circa l'aumento della permeabilità e della dotazione di verde pubblico anche in area privata, considerato che la realizzazione di un parcheggio in struttura e di un ulteriore tratto stradale risulterebbero in contrasto con tale imposizione eliminando totalmente l'unica area drenante, prevista nel progetto originario pavimentata in autobloccanti su letto di sabbia, nonché la possibilità di piantumare alberi ad alto fusto;

di rendere pubbliche le eventuali misure di mitigazione intraprese per limitate l'inquinamento acustico e da gas di scarico verso le vicine abitazioni a fronte di una maggiore movimentazione di auto e mezzi pesanti conseguenti al previsto raddoppio del parcheggio ed al nuovo asse viario parallelo a Via Gambaro di Montesignano, nonché quelle di natura idrogeologica considerato l'aumento della superficie coperta del lotto realizzando volumetrie disarmoniche e intasanti rispetto al progetto originario, già di eccessivo impatto nella piccola vallata;

di rendere pubbliche le motivazioni che rendono la variante apprezzabile dal punto di vista della sicurezza idrogeologica del quartiere e spiegare, con motivazioni, quale sia il vantaggio per la collettività di aumentare l'impermeabilità di una superficie di 6.600 mq in area a forte rischio alluvionale.

Chiede inoltre

di conoscere la lista delle aziende per le quali, stando al documento istruttorio sopra citato (in allegato), gli uffici comunali hanno concesso una maggiore edificabilità del lotto pari a ulteriori 10.000 mq di Superficie Agibile e di rendere pubblica la lista di quali aziende abbiano dato formale disdetta all'impegno preso di trasferirsi nel nuovo complesso;

di motivare perché i nuovi richiesti parcheggi privati, dichiarati necessari alle attività, non possano essere previsti all'interno dell'enorme edificio, già molto impattante nella vallata, considerato che per proporre la modifica verrebbe trasferita Superficie Agibile già attribuita al fabbricato e che comunque i parcheggi previsti nel progetto originario sono già ampiamente sufficienti a soddisfare la dotazione normativamente richiesta (standard urbanistici), e quale beneficio potrebbe trarne il quartiere, anche dal punto di vista idrogeologico, considerata l'eliminazione, nell'area più prossima all'abitato, di una pavimentazione drenante (blocchetti prefabbricati posati su letto di sabbia) e la sua sostituzione con impalcato in cemento armato di circa 5000 mq di superficie pericoloso per l'aumento del rischio alluvionale già sopra esposto;

di conoscere, considerato che la realizzazione del progetto, ancor prima della richiesta di variante, prevedeva delicate operazioni di sbancamento e movimentazione di terre vicino alle zone inondabili densamente abitate e duramente colpite dall'alluvione il 4 novembre 2011, se in fase di concessione del titolo edilizio, concesso otto mesi dopo il tragico evento, gli Uffici Comunali abbiano o meno imposto un cronoprogramma per dare precedenza alla messa in sicurezza del Rio Mermi prima di dar corso a qualsiasi altra operatività del cantiere, come prescritto dalla Regione Liguria, in modo da limitare peggioramenti sugli scenari di rischio già in essere, considerato anche che tale disposizione avrebbe consentito di ridurre il tempo di esposizione delle famiglie collocate ai pianti terra degli edifici allagati e allagabili dal suddetto Rio, che invece ancora oggi sono soggette a ordinanza di divieto di permanenza in caso si di allerta meteo tipo 1 e 2 (provvedimento N. 2012-POS.274 del 28/08/2012);

di conoscere se sono state attuate nel cantiere le idonee misure di sicurezza, a maggior tutela per l'incolumità della zona, come prescritto dal D.lgs 81/2008, attraverso idoneo Piano di Sicurezza, prevedendo gli appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio";

di sapere se il Settore Protezione Civile e/o la Pubblica Incolumità, oltre al provvedimento N. 2012-POS.274 del 28/08/2012 sopra citato, abbia imposto in zona e in particolare al cantiere, misure di limitazione alle operazioni di sbancamento e movimentazione delle terre, al fine di impedire un peggioramento degli scenari di rischio nelle zone colpite dagli eventi metrologici del 4 novembre 2011 e se le relative prescrizioni siano state fatte rispettare. Nel caso in cui non siano state date al cantiere prescrizioni di maggior tutela, saperne il motivo.

di motivare la notevole differenza di valutazione del traffico stradale indotto dall'insediamento Bricoman, risalente al 2011 (veicoli in numero di 1000/1200 al giorno, pari a c.a. 100/ora – cfr.

relazione D.R.L. 1835/11) rispetto alla valutazione presentata da T.T.A. S.r.l. per conto di Talea Soc. (nuovo insediamento area ex Guglielmetti) dove risulta, invece, un traffico incrementale di veicoli 549/ora di cui il 49% attribuibili solo al progetto Bricoman, ovvero circa 2600 in arrivo e altrettanto in partenza nell'arco temporale di 10 ore;

di conoscere come la presenza di una imponente insegna pubblicitaria (totem) recante la scritta Bricoman posta al centro della rotonda di Lungo Bisagno Dalmazia possa essere compatibile con l'art. 49 del D.Lgs n.42/2004, denominato Codice dei Beni Culturali, nella parte in cui vieta di "collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità (...) lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni tutelati come beni culturali", ricordando che il totem insisterebbe in prossimità del Ponte Carrega, bene tutelato con apposito Decreto n. 27del 19 aprile 2013.

Il Capogruppo
Antonio Bruno
ANTONIO BRUNO